

REGOLAMENTO (CEE) N. 379/90 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 1990
che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8.

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 247/90 della Commissione⁽³⁾

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 247/90 ai prezzi di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

1. I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato

2. Non è fissato alcun prelievo per le importazioni, in provenienza dal Portogallo, comprese le Azzorre e Madera, per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13
⁽²⁾ GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1
⁽³⁾ GU n. L 27 del 31. 1. 1990, pag. 19